



Garante regionale
per la tutela delle vittime di reato



Spett.le

Commissione Giustizia al Senato

Pres. Sen. Andrea Ostellari

***AUDIZIONE DEL 3 LUGLIO 2019 SUI DDL 1076, 1134 E 1166 IN MERITO
ALL'INTRODUZIONE DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 612-TER C.P.***

Spettabile Commissione, Illustrissimo Presidente,
nel porgere i più sentiti ringraziamenti per l'invito a questa importante audizione, nella mia qualità di Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime e di Garante per la Tutela delle Vittime di reato per la regione Lombardia, sono a esporVi alcune osservazioni in merito ai disegni di legge quivi oggetto di intervento.

Anzitutto, si tratta di un'iniziativa legislativa molto importante che trova il mio più sentito appoggio, poiché affronta finalmente un tema in merito al quale, anche per motivi di carattere culturale, si è in passato manifestata una certa reticenza. Queste proposte affrontano, infatti, le conseguenze illecite che possono derivare dal partecipare in modo consenziente a video o scatti



Garante regionale
per la tutela delle vittime di reato



sessualmente espliciti, che poi, in assenza o contro la volontà del diretto interessato, vengono per qualsiasi motivo diffusi e/o ceduti a terzi.

Nel mondo e in Europa sono diversi gli Stati che già hanno introdotto questa fattispecie delittuosa: il primo Paese a dotarsi di una legislazione in chiave anti-*revenge porn* è stata la Repubblica delle Filippine nel 2009 con una pena dai tre ai sette anni di carcere. Tra i più all'avanguardia in tema di reati digitali vi sono poi gli Stati Uniti, ove le iniziative in tema di diritto penale vengono lasciate ai singoli stati. Tra questi, ben 41 si sono dotati di una legge contro il *revenge porn*, a partire dal New Jersey, che considera la "*pornografia non consensuale*" una violazione della *privacy* e un crimine punibile con pene dai 3 ai 5 anni e con una multa fino a 15mila dollari, unitamente alla facoltà per il giudice di *ordinare a siti web e piattaforme di social network* la rimozione del contenuto sensibile. Per arrivare all'Europa, la Francia si è dotata di una legislazione in materia di *revenge porn* a partire dal 2016, con pene per i diffusori di materiale privato a carattere sessuale di due anni di detenzione e multe fino a 60mila euro. Nel Regno Unito il *revenge porn* è diventato un reato a partire dal 2015 e anche qui le pene arrivano fino a 2 anni di reclusione. Secondo quanto calcolato da Revenge Porn Helpline, il servizio finanziato dal governo che da quattro anni si occupa di assistere le vittime di questo reato, le immagini pubblicate online nel solo 2018 sono state più di 18mila, l'80%



Garante regionale
per la tutela delle vittime di reato



delle quali in seguito rimosse. La Germania fino al 2017 regolava le controversie relative al *revenge porn* solo civilmente, con una legge molto restrittiva sul *copyright*, anche se diverse sentenze avevano contribuito a costruire un quadro piuttosto punitivo per i trasgressori.

Passando al contenuto dei disegni di legge quivi oggetto di audizione, partendo dal **n. 1076**, e ribadendo la premessa di plauso a questa iniziativa lodevole e che dimostra particolare sensibilità al tema della salvaguardia della dignità più intima dell'essere umano, ci si permette di fornire i seguenti suggerimenti:

- a) Che la forbice tra il minimo e il massimo della pena, sia nella forma del delitto semplice sia in quella aggravata, venga ridotta, perché da prassi giudiziaria consolidata al momento del calcolo della pena su cui applicare le aggravanti e le attenuanti si utilizza il parametro minimo con la conseguenza che la pena finale, anche per reati gravi, risulta sproporzionata per difetto rispetto alla gravità del reato compiuto (e ciò nonostante le modalità di calcolo delle attenuanti previsto dal penultimo comma art. 1 del predetto ddl).



Garante regionale
per la tutela delle vittime di reato



- b) Che sia eliminata, nella forma semplice, la previsione del dolo specifico, di non sempre facile dimostrazione, bastando, affinché ve ne sia la consumazione, la semplice diffusione delle immagini o dei video, essendo *in re ipsa* il fatto che ciò provocherà un danno alla vittima del reato.
- c) Che, quanto alla forma aggravata che prevede la pena da uno a quattro anni, sia aggiunta anche la previsione del semplice rapporto amicale, non essendo necessaria, per la consumazione di un atto sessuale tra persone consenzienti, la presenza di un legame sentimentale attuale o trascorso.
- d) Che, inoltre, si aggiunga una forma aggravata per il caso in cui l'autore della diffusione delle immagini e/o video tragga un vantaggio economico diretto e/o indiretto da tale divulgazione.

Ottima la previsione della possibilità di agire nei confronti del titolare del trattamento dei dati che non provveda a eliminare dalla piattaforma *web* le immagini e/o i video oggetto di denuncia, così come l'iniziativa di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici del problema, che spesso



Garante regionale
per la tutela delle vittime di reato



viene assolutamente minimizzato e non preso in considerazione nella sua potenziale pericolosità, poiché l'utilizzo di *smartphone* e dei *social* rende assai più fluido ogni rapporto interpersonale, e facilita la trasmissione di immagini proprie e/o altrui anche di natura intima e privata.

Quanto al disegno di legge **n. 1134**, si precisa quanto segue:

a) Anche in questa proposta di legge sarebbe fondamentale, onde evitare condanne che solo sulla carta potrebbero apparire severe ma che poi, nei fatti, si ridurrebbero a pene bagatellari, diminuire la forbice tra la pena minima (un anno) e la massima (quattro anni), per rendere più concreta la possibilità di una pena adeguata alla gravità del fatto compiuto.

Per la fattispecie aggravata, anche in questo caso sarebbe importante aggiungere alla previsione di cui al numero 2) il rapporto amichevole tra autore e vittima.

Quanto al disegno di legge **n. 1166**, si propongono i seguenti emendamenti:



Garante regionale
per la tutela delle vittime di reato



- a) eliminare all'art. 1. comma 1 la previsione del dolo specifico perché si abbia la consumazione del delitto, essendo *in re ipsa* il danno causato alla parte offesa, indipendentemente dalla consapevolezza e/o volontà dell'autore del fatto, nel momento stesso in cui si diffondono senza o contro il consenso dell'interessato immagini idonee a rivelarne la vita sessuale;
- b) Prevedere al punto 3 del comma 1 la previsione dell'aggravante anche nel caso in cui dal fatto derivi il tentativo di suicidio della persona offesa.
- c) Prevedere, quanto all'utilizzo dei dati sensibili per il contrasto a questo delitto come ad altri di particolare gravità e allarme sociale, di attribuire le seguenti competenze agli enti a ciò preposti, quali il CORECOM, il quale potrebbe contribuire alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuovere e realizzare iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del *revenge porn*, di *cyber bullismo* e di tutela della reputazione e della identità



Garante regionale
per la tutela delle vittime di reato



digitale in rete; fornire ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale. Si potrebbe altresì prevedere, al fine del più efficace esercizio delle predette funzioni, l'istituzione presso il CORECOM di un Osservatorio, con finalità di ricerca su temi del *revenge porn*, del bullismo *on line*, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale. Nonché sarebbe opportuno riconoscere al CORECOM la facoltà sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con gli enti universitari per il finanziamento di ricerche finalizzate allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, ovvio sarebbe conferire al CORECOM la facoltà di trattare, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del



Garante regionale
per la tutela delle vittime di reato



regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), precisando che i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

A conclusione, ringrazio la Commissione tutta per la gentilissima attenzione, auspicando che questo intervento legislativo servirà a dare



Garante regionale
per la tutela delle vittime di reato



tutela giuridica e conforto psicologico a tante vittime, soprattutto donne, che, peccando, se così si può dire, di ingenuità o fiducia, si ritrovano letteralmente oggetto di un gioco che massacra la loro identità e dignità e che può comportare conseguenze psicologiche, e pure psichiche, di gravissima entità. Ciò, mantenendo la consapevolezza che nessuna norma potrà mai né impedire né eliminare completamente le conseguenze di una diffusione virale come quella che può avvenire attraverso i moderni mezzi *internet* e/o la messaggistica istantanea, e che alla base di tutto è necessaria una formazione culturale che instilli negli uomini e nelle donne, e soprattutto nei giovani, il rispetto della dignità e dell'immagine altrui.

Avvocato Elisabetta Aldrovandi

Presidente Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime

Garante per la Tutela delle Vittime di reato per la regione Lombardia